

In data 21.II.1975 l'Ufficio Informazioni della C.E.I. ha diramato il seguente comunicato.

Di fronte ai gravi interrogativi di ordine morale che ha sollevato la recente sentenza n. 27/75 della Corte Costituzionale relativa alla validità dell'art. 546 del Codice penale, i Vescovi, pur nel rispetto di autonome legittime competenze, non possono non rilevare come tale sentenza infrange un principio fondamentale dell'etica naturale e cristiana e della convivenza civile, qual è quello della salvaguardia del diritto primario alla vita di ogni essere umano.

Resta pertanto pienamente valido quanto ribadito nel documento su « Aborto e Legge di aborto » (6 febbraio 1975) dell'ultimo Consiglio Permanente della C.E.I., e cioè che nessuna eventuale concessione di legge civile può rendere moralmente lecito, per una coscienza retta-mente illuminata, un aborto procurato. Rimane perciò fermo, per tutti ed in particolare per i cattolici, persone e istituti, l'obbligo morale di non ricorrere o cooperare a pratiche abortive.

Per venire incontro a precise richieste che le giungono da ogni parte, la Presidenza della C.E.I. si riserva di richiamare a suo tempo, in una Nota esplicativa, le varie concrete implicazioni e gli orientamenti morali che in questo campo devono formare e sostenere la coscienza dei cattolici.

Nota pastorale sulla comunione sotto le due specie

Con lettera della Segreteria Generale n. 1196 del 7.IX.1974 è stato chiesto il voto ai membri della Conferenza circa l'estensione dei casi per la comunione sotto le due specie; la consultazione ha avuto esito positivo (cfr. « Notiziario della C.E.I. » n. 10 del 5.XI.1974, pp. 231-233).

A tenore della succitata lettera, i competenti Uffici della Segreteria hanno provveduto ad una stesura di una Nota di carattere pastorale, esaminata e approvata dalla Commissione episcopale per la Liturgia.

Della comunione sotto le due specie parla espressamente l'art. 55 della Costituzione liturgica del Concilio Vaticano II, e ne parla nel contesto della « più perfetta partecipazione alla Messa ». Appunto in vista di tale partecipazione più perfetta alla celebrazione Eucaristica l'arti-

colo raccomanda che i fedeli dopo la comunione del sacerdote ricevano il Corpo del Signore dal medesimo sacrificio. E prosegue poi così: « Fermi restando i principî dottrinali stabiliti dal Concilio di Trento la comunione sotto le due specie si può concedere sia ai chierici e religiosi sia ai laici, in casi da determinarsi dalla Sede Apostolica e secondo il giudizio del Vescovo come, per esempio, agli ordinati nella Messa della loro sacra Ordinazione, ai professi nella Messa della loro Professione religiosa, ai neofiti adulti nella Messa che segue il loro Battesimo ».

Si tratta di una concessione assai definita e circostanziata, per cui non sarà male esaminarne con cura i precedenti storici e il significato teologico, prima di esporne le modalità dell'attuazione concreta.

1. - L'interessamento di tre Concili

Può far meraviglia che su di un problema ritenuto forse marginale, si siano soffermati ben tre Concili ecumenici e precisamente: quello di Costanza nel 1415, quello di Trento oltre un secolo dopo e recentemente il Vaticano II; e, fatto più sintomatico ancora, che il Vaticano II abbia ora permesso, quello che Costanza e Trento avevano in passato espressamente proibito.

Vuol dire che non è tanto questione del rito in se stesso, quanto di implicazioni di varia natura ad esso collegate, che in diversi momenti storici hanno richiesto l'intervento limitativo da parte dell'autorità della Chiesa.

2. - La pratica della Chiesa primitiva

Al rito in se stesso non fu mai opposta, nei primi secoli cristiani, difficoltà alcuna. Si trattava anzi di cosa pacifica e normale. Come Cristo, inserendo l'istituzione dell'Eucaristia nel rituale ebraico del banchetto sacro, aveva distribuito agli Apostoli le specie consacrate del pane e del vino, così si continuò a fare per secoli, durante la Messa, sia in Oriente che in Occidente: i fedeli ricevevano regolarmente l'Eucaristia sotto le due specie.

Non che mancassero le eccezioni. La comunione a domicilio, per esempio — ci si riferisce specialmente alla comunione dei malati — si faceva sotto la sola specie del pane; come sotto la sola specie del vino veniva data la comunione ai neonati dopo il loro Battesimo.

Le eccezioni però confermano la regola. E la regola era così profondamente sentita ed esattamente praticata, che il limitarsi a una sola specie sarebbe sembrato non solo un mettersi in contrasto con l'operato e l'intenzione di Cristo, ma anche un accostarsi alle posizioni

eretiche dei manichei, contrari per principio all'uso del vino. Per questo, nonostante le difficoltà concrete che si potevano presentare — tra le altre, il pericolo non ipotetico di versare il preziosissimo Sangue — si rimase fedeli alla comunione anche con la specie del vino e si cercò di ovviare alle difficoltà con soluzioni varie; ricorrendo, per esempio, specialmente a Roma, all'uso della cannuccia, o distribuendo ai fedeli, secondo un uso soprattutto bizantino, il pane consacrato, dopo averlo « intinto » nel preziosissimo Sangue.

3. - Motivi dottrinali, contingenti e pratici di un cambiamento

Questa tradizione della comunione sotto le due specie, conservata costantemente fino ai nostri giorni nei riti orientali, conobbe però in Occidente eccezioni più frequenti a cominciare dal secolo XII.

Vi contribuirono fattori diversi.

Anzitutto, lo sviluppo del dogma. Approfondita la dottrina della transustanziazione, maturò man mano la chiara convinzione che tutto il Cristo è sostanzialmente presente *per concomitantiam* in ognuna delle due specie; ne seguiva che, nell'intento di affermare con maggior evidenza questa verità ormai pienamente appurata, la comunione sotto la sola specie del pane fosse ritenuta non solo legittima e normale, ma anche opportuna e raccomandabile, specialmente per le anime semplici. A questi motivi dottrinali, sia igienici che disciplinari, se ne aggiunsero ben presto altri soprattutto di ordine pratico. Sicché, a poco a poco, la comunione sotto una sola specie, che prima era eccezione, divenne regola; e viceversa, la comunione sotto le due specie, prima abituale, rimase qua e là solo come eccezione, specialmente nei monasteri.

4. - Rivendicazioni dottrinalmente sviate

Fu dunque una trasformazione progressiva, si potrebbe dire spontanea, e, quindi, pienamente pacifica. Le difficoltà incominciarono quando gli Orientali prima e, qualche tempo dopo, alcune sette occidentali, attaccarono la nuova disciplina come inammissibile, perché — dicevano — contraria al Vangelo e alla tradizione e rivendicarono quindi con forza la comunione al calice.

Rivendicazione legittima, sulla quale non si poteva, per sé, eccepire. Ma a parte il modo violento con cui veniva fatta — si tacciava come sacrilega l'usanza ormai comune — tale rivendicazione era inficiata da errori di fondo, che potevano minare profondamente non solo la dottrina ormai chiarita e maturata, ma anche la fede stessa nell'Eucaristia.

5. - Opposizione della Chiesa sul piano disciplinare

Fu così che la Chiesa si oppose. Si oppose non in linea di principio, ma sul piano disciplinare. Sostenne che la comunione sotto la sola specie del pane era perfettamente legittima, perché teologicamente fondata e praticamente opportuna. Anzi, appunto per evitare esorbitanze, scantonamenti e malintesi, dell'usanza fece ben presto legge e come legge la prescrisse.

Tale la posizione del Concilio di Costanza (1415); posizione ribadita poi dal Concilio di Trento, perché i riformatori avevano riprese e fatte loro le affermazioni delle sette già in precedenza sconfessate. In tal modo alla comunione al calice rimasero legati, ma solo « ab extrinseco », errori dogmatici e si comprende allora la disposizione del canone 852 del Codice di Diritto canonico, che tassativamente limitava la comunione alla sola specie del pane. Un po' come per il problema dell'uso del volgare nella Liturgia, esso pure accantonato a Trento dalla Chiesa e vincolato da apposite leggi, perché svisato dagli errori teologici della Riforma.

Trattandosi comunque di argomento disciplinare, la posizione della Chiesa non poteva essere evidentemente così rigida e assoluta, come se si fosse trattato di affermazione di principio. La comunione al calice, sempre considerata legittima, è rimasta pure sempre possibile, anche se limitatamente a una concessione particolare del Papa o all'eventuale partecipazione a una Messa di rito orientale.

6. - L'apertura del Vaticano II e le sue motivazioni

Bastava che i tempi maturassero. Una volta dissipato il timore del *periculum fidei*, si sarebbe potuto riconsiderare il problema con oggettiva serenità e avviarlo così a una soluzione o almeno a un principio di soluzione. Questo è avvenuto al Vaticano II, esattamente come per il problema della lingua.

A questo avvio e a questa soluzione hanno concorso specialmente due motivi: l'approfondita teologia del segno liturgico, il desiderio di favorire una migliore partecipazione al mistero dell'Eucaristia mediante la piena manifestazione del segno.

L'approfondimento teologico del segno liturgico esigeva che non ci si contentasse sempre e unicamente della validità, ma che fosse ridato al rito sacramentale l'aspetto e il contorno nativo, in cui l'Eucaristia era stata da Cristo istituita e dalla Chiesa per lunghi secoli celebrata. Per volontà positiva di Cristo, l'Eucaristia è legata, nella sua istituzione, al banchetto rituale ebraico, alle benedizioni tradizionali non sul pane soltanto, ma sul pane e sul vino, e, di riflesso, alla ricchissima tematica storico-simbolica dei banchetti biblici. Il pane e il vino dell'Eucaristia rievocano il mistero salvifico della Pasqua, lo ripre-

sentano in sacramentale efficacia e ne preannunciano il compimento definitivo nel banchetto eterno del cielo. Non solo: il calice in particolare ha un suo profondo riferimento alla « nuova ed eterna alleanza » sancita nel sangue di Cristo, tra Dio e il suo popolo santo. Ora tutta questa pregnanza di significazioni bibliche è posta, come un tempo, nel debito rilievo e così la partecipazione all'Eucaristia raggiunge la pienezza del *sacramentum refectiois sanctae*, a tutto vantaggio della fede e della pietà dei fedeli. Questo sviluppo liturgico disciplinare del Concilio va senza dubbio inserito anche in un clima di maggiore apertura ecumenica, senza, peraltro, compromessi dogmatici o riflessi negativi di sorta.

7. - Richiami catechetici a principî dottrinali

Per questo la restaurazione non ha voluto ignorare né l'appiglio storico delle implicazioni dottrinali, né le difficoltà di sempre nell'applicazione pratica. Per le prime, la Costituzione conciliare fa subito un richiamo esplicito ai « principî dottrinali sanciti dal Concilio di Trento », principî che devono restare « fermi ». Sono noti questi principî.

a) Nessun obbligo di diritto divino di comunicarsi sotto le due specie, per chi non celebra la Messa, si tratti di laici o di membri del clero. Quel Gesù che disse: « Se non mangerete la carne del Figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete in voi la vita », disse pure: « Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno ».

b) Salva la sostanza dei sacramenti, la Chiesa ha potere nativo e diritto pieno di regolarne la disciplina; in questo caso di permettere o imporre la comunione sotto una sola specie.

c) Totale e integra è la presenza di Cristo sotto ognuna delle due specie e quindi di nessuna grazia necessaria alla salvezza si può restar privi, per il fatto di comunicarsi sotto una specie soltanto.

8. - Precisazioni concrete

Salvi dunque questi principî, viene concessa la comunione sotto le due specie, ma con due limitazioni assai importanti: anzitutto, i singoli casi devono essere « definiti » cioè esattamente determinati dalla Santa Sede; e poi, anche per questi casi, la concessione pratica compete al Vescovo.

Sono appunto queste limitazioni che risolvono indirettamente quasi tutte le difficoltà pratiche.

Il Decreto generale *Ecclesiae semper* del 7 marzo 1965, integrando l'esemplificazione dell'art. 55 della Costituzione, fa l'elenco delle persone alle quali può essere consentita, in determinati casi, la comunione al calice, e fissa le modalità per tale comunione.

Le modalità — sottoposte esse pure al giudizio del Vescovo — corrispondono a quelle già indicate per i sacerdoti nella concelebrazione: direttamente al calice, con la cannuccia, con il cucchiaino, per « intinzione ».

Con eloquente tendenza a una normativa sempre più allargata, l'elenco del Decreto generale *Ecclesiae semper*, venne poi ripreso e integrato dalla Istr. *Eucharisticum mysterium* del 25 maggio 1967 n. 32 (cfr. anche l'*Institutio generalis* del Messale Romano, nn. 76 e 242, nella prima edizione del 3 aprile 1969), ulteriormente aggiornato nell'edizione riveduta dall'*Institutio generalis* (26 marzo 1970, nn. 76 e 242), ripreso poi e confermato nell'Istr. *Sacramentali Communione* del 29 giugno 1970.

9. - Altri casi lasciati alle Conferenze Episcopali

L'Istruzione *Sacramentali Communione* precisa però che spetta alle Conferenze Episcopali stabilire modalità, motivazioni e condizioni in base alle quali gli Ordinari possano concedere la comunione sotto le due specie anche *in altri casi* di grande importanza per la vita spirituale di una comunità o di un gruppo di fedeli (n. 2).

Tali casi vengono poi determinati in concreto dagli Ordinari nell'ambito della loro giurisdizione, purché però — e la raccomandazione è insistentemente ribadita — siano ben precisati e purché precisati e omogenei siano anche i gruppi che usufruiscono della concessione.

10. - Casi stabiliti dalla C.E.I.

In forza appunto di questa apertura dell'Istruzione, l'XI Assemblea Generale della C.E.I. ha stabilito di allargare la concessione della Comunione sotto le due specie ai casi e alle persone qui sotto indicate:

a) a tutti i membri degli istituti religiosi e secolari, maschili e femminili e a tutti i membri delle case di educazione o formazione religiosa o sacerdotale, quando partecipano collegialmente alla Messa della comunità (cfr. *Institutio generalis*, n. 76);

b) a tutti i partecipanti alla Messa comunitaria in occasione di un incontro di preghiera o di un convegno pastorale;

c) a tutti i partecipanti a Messe che già comportano, per alcuni dei presenti, la comunione sotto le due specie, a norma del n. 242 dell'*Institutio generalis*.

11. - Casi in cui si può dare la comunione sotto le due specie

Secondo il giudizio del Vescovo e previa una conveniente catechesi, si può dunque concedere la comunione al calice nei casi seguenti:

1) ai neofiti adulti nella Messa che segue il loro Battesimo; ai cresimati adulti nella Messa della loro Confermazione; ai battezzati che vengono accolti nella prima comunione della Chiesa;

2) al padrino, alla madrina, ai genitori e al coniuge nonché ai catechisti laici del battezzato adulto nella Messa della sua iniziazione cristiana;

3) agli sposi nella Messa del loro Matrimonio e nella Messa del loro giubileo;

4) agli ordinati nella Messa della loro Ordinazione;

5) ai genitori, ai familiari e ai benefattori, che partecipano alla Messa di un sacerdote novello;

6) a un infermo e a tutti coloro che lo assistono nell'amministrazione del Viatico, quando si celebra la Messa nell'abitazione del malato;

7) alla badessa nella Messa della sua benedizione; alle vergini nella Messa della loro consacrazione; ai professi (di ambo i sessi) e ai loro genitori, parenti e confratelli nella Messa in cui emettono per la prima volta i voti religiosi o li rinnovano o fanno la professione perpetua; a tutti i suddetti nella Messa del loro giubileo;

8) ai coadiutori missionari laici nella Messa in cui sono ufficialmente mandati e a quanti altri ricevono *intra Missam* una missione da parte della Chiesa;

9) al diacono, all'accolito e ai ministri che esercitano il loro ufficio nella Messa con canti;

10) a tutti coloro, anche laici, che nella concelebrazione svolgono un vero ufficio liturgico e a tutti gli alunni dei seminari o studentati Religiosi che vi prendono parte;

11) a tutti i membri degli istituti religiosi e secolari, maschili e femminili e a tutti i membri delle case di educazione e formazione religiosa o sacerdotale, quando partecipano collegialmente alla Messa della comunità;

12) a tutti i partecipanti alla Messa comunitaria in occasione di un incontro di preghiera o di un convegno pastorale;

13) a tutti i partecipanti a Messe celebrate in ricorrenze particolari che già comportano, per alcuni dei presenti, la comunione sotto le due specie;

14) ai sacerdoti che prendono parte a grandi celebrazioni e non possono celebrare o concelebbrare.

12. - Indicazioni pratiche

La facoltà della comunione sotto le due specie suppone sempre la dovuta catechesi sulla linea di quanto detto sopra ed esige che tutto si svolga con rispetto, dignità e pietà.

In particolare:

a) tra i modi previsti, ha la preminenza, a motivo del segno, quello della comunione fatta bevendo allo stesso calice; se però, nel caso di molti comunicandi, lo si ritiene più conveniente, si ricorra al rito per intinzione;

b) la comunione deve essere distribuita; i comunicandi non possono quindi né accostarsi direttamente all'altare, né passarsi l'un l'altro il calice;

c) se la comunione vien fatta al calice, è lo stesso celebrante che la distribuisce prima con il pane consacrato e poi con il calice; se i comunicandi sono molti, il celebrante può farsi aiutare da un altro sacerdote o da un diacono o da un accolito o, in mancanza di questi, da un ministro straordinario debitamente autorizzato;

d) se la comunione viene fatta per intinzione, il celebrante che la distribuisce può far sorreggere il calice (o la pisside) da un fedele debitamente preparato.

In ogni caso si abbia riguardo alla libertà dei fedeli che desiderano comunicarsi con la sola specie del pane.

* * *

Valga quest'ampliamento della facoltà di fare la comunione sotto le due specie a meglio evidenziare il segno del convito eucaristico, perché i fedeli partecipino con fede sempre più viva e con intenso amore al Corpo e al Sangue del Signore nell'attesa di partecipare per sempre al convito escatologico della nuova ed eterna alleanza nella casa del Padre.

Roma, 16 gennaio 1975.

ANTONIO CARD. POMA
Presidente della C.E.I.